

Le polizze "Index Linked" sono contratti di assicurazione sulla vita?

di Alberto Comelli

Con riferimento alle c.d. polizze assicurative index linked, va segnalata una recente pronuncia del Tribunale di Roma che ha riconosciuto fondata la domanda proposta dal consumatore. La polizza dedotta in giudizio e' di tipo index linked e l'ordinanza in questione ha stabilito che tali tipi di polizze danno diritto alla restituzione integrale del capitale minimo garantito, vale a dire del capitale iniziale costituito dal premio originariamente versato.

Con riferimento alle c.d. polizze assicurative index linked, va segnalata una recente pronuncia del Tribunale di Roma, Sez. 12a civile, in composizione monocratica.

Si tratta dell'ordinanza n. 7352 del 2011, pubblicata il 2 agosto 2011, che ha riconosciuto fondata la domanda proposta dal consumatore ed il conseguente diritto al rimborso del capitale minimo liquidabile alla scadenza, condannando la controparte alla restituzione della somma di € 100000,00, pari al capitale iniziale investito nella polizza, oltre interessi e rivalutazione dalla scadenza al saldo.

La pronuncia in esame, pur essendo sintetica, è particolarmente interessante sotto vari profili, sia teorici, sia pratici.

Innanzitutto, il Giudice monocratico capitolino **ha ritenuto che il rito del procedimento sommario di cognizione, di cui agli artt. 702 bis e seguenti c.p.c., sia stato, nella specie, correttamente utilizzato, consentendo al contraente/consumatore di «ottenere giustizia» in tempi ragionevolmente rapidi, mediante la pronuncia di un'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., provvisoriamente esecutiva, la quale «costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione» (ai sensi del relativo sesto comma).**

Inoltre, la pronuncia in esame è non poco significativa laddove **la polizza dedotta in giudizio è di tipo index linked e l'ordinanza in questione ha stabilito che tali tipi di polizze danno diritto alla restituzione integrale del capitale minimo garantito, vale a dire del capitale iniziale costituito dal premio originariamente versato.**

D'altro canto, il Giudice capitolino si è pronunciato anche sulla natura giuridica di tali polizze.

Si legge nell'ordinanza in esame che «sia dalla proposta di assicurazione presuntivamente sottoscritta dal contraente, sia dalla comunicazione di ... in data 1.3.2003 di accettazione della suddetta proposta **non è ravvisabile in alcun punto**

l'eventuale connotazione finanziaria della suddetta polizza e la qualità di prodotto di investimento».

Il Tribunale, quindi, ha ricondotto la polizza index linked **nello schema giuridico tipico del «contratto di assicurazione sulla vita»**, conformemente al nomen iuris utilizzato dalla stessa compagnia assicurativa che aveva predisposto unilateralmente i moduli contrattuali e, dopo aver ricevuto la somma investita dal consumatore, gli aveva comunicato espressamente che questi aveva stipulato una vera e propria «polizza di assicurazione sulla vita».

Si legge, al riguardo, nella medesima pronuncia quanto segue: «la polizza sottoscritta dal Sig. ... non può che riferirsi ad un contratto di assicurazione sulla vita, caratterizzato, dunque, dalla certezza della prestazione prevista alla scadenza della polizza stessa e dalla funzione di garanzia del risparmio, **escludendosi, espressamente a carico dell'assicurato-contraente, qualsiasi rischio finanziario»**.

Per questi contratti, il profilo della protezione normativa dei diritti degli assicurati, codificata nell'art. 1923 c.c., «nell'attuale contesto economico sociale», è stato recentemente ribadito, «in chiave di interpretazione costituzionalmente orientata», dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, con sentenza n. 8271/2008 **ed il principio dell'inderogabilità della garanzia assicurativa vale anche nel caso in cui la polizza sia collegata, come nella specie, a strumenti finanziari**.

In tale contesto si inserisce l'ulteriore statuizione del Giudice capitolino, secondo cui «del tutto pretestuosi appaiono i tentativi della società convenuta di sottrarsi all'adempimento, **potendo, come detto l'andamento delle obbligazioni emesse dalla Lehman Brothers incidere esclusivamente sul rendimento variabile e giammai sulla corresponsione del capitale minimo garantito, pari al capitale iniziale rappresentato dal premio originariamente versato»**.

Tale assunto è certamente condivisibile e meritevole di ulteriori conferme, laddove l'elemento variabile di tali polizze può riguardare, al più, le cedole di interessi medio tempore percepibili e non anche la corresponsione del capitale inizialmente investito, comunque dovuto alla scadenza.

(Ordinanza Tribunale ROMA 02/08/2011, n. 7352)

www.ipsoa.it - 18/10/2011